

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3335

DI SEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CADDEO, ANGIUS, AYALA, BATTAFARANO, BATTAGLIA
Giovanni, CHIUSOLI, DI SIENA, FLAMMIA, GARRAFFA, GRUOSSO, IOVENE, LA TORRE,
LEGNINI, MACONI, MARITATI, MONTALBANO, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO,
PASCARELLA, PASQUINI, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, VILLONE, VIVIANI e
VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2005

Misure per lo sviluppo del Mezzogiorno

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca disposizioni per il rilancio e lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno, che nel corso degli ultimi tre anni ha subito un forte rallentamento a causa della mancanza di iniziativa e di linee di indirizzo strategico da parte del Governo.

Nel periodo che va dal 1996 al 2001, la crescita economica del Mezzogiorno è stata più vivace e mediamente superiore a quella registrata nel centro nord, così come la dinamica occupazionale. A ciò hanno sicuramente contribuito, come si evidenzia dalle ricadute temporali, le politiche economiche e fiscali adottate in quegli anni. Dapprima, la scelta del 1996 di entrare nell'area Euro, ha stimolato la corsa alla qualità da parte delle imprese del Sud, che non potendo più contare su politiche di aggiustamento monetario e sugli «aiuti di Stato», hanno iniziato a credere nelle potenzialità del mercato, ad adottare comportamenti più virtuosi e ad investire per l'innovazione dei prodotti.

E da qui è partito il circuito virtuoso, che ha reso le imprese del Mezzogiorno più competitive sul mercato interno e internazionale, come dimostrano i dati sull'*export* nel periodo 1996-2001.

In seguito, le innovative misure di stimolo, di rinnovamento e di agevolazione, adottate a partire dal 1998, sono state il volano che ha favorito i risultati positivi in termini di crescita e occupazione che sono riscontrabili in tutte le rilevazioni statistiche disponibili. In particolare si ricordano: 1) le politiche attive per il lavoro contenute nel cosiddetto «Pacchetto Treu», con misure *ad hoc* come il «prestito d'onore», l'imprenditoria giovanile e il successivo credito d'imposta per le assunzioni, che nel loro insieme hanno prodotto un aumento dell'occupazione nel Meridione pari a 363.000 unità; 2) la politica fiscale mirata, concordata a livello comunitario, con misure come il credito d'imposta per gli investimenti, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha contribuito alla nascita di oltre 130.000 nuove imprese. Nel solo periodo 2000-2001 oltre 100.000 imprese meridionali hanno utilizzato il credito d'imposta automatico agli investimenti, mostrando un notevole interesse per lo strumento agevolativo, tra l'altro di facile e immediata applicazione; 3) l'attenta politica amministrativa, ha consentito di procedere alla riqualificazione degli investimenti pubblici attraverso il Programma di sviluppo del Mezzogiorno, esplicitato nel DPEF 2000-2003, nel quale sono state impegnate, su un arco temporale settennale, le risorse di programmazione destinate agli investimenti nelle aree svantaggiate e per la realizzazione di opere e infrastrutture. Il proficuo confronto tra Commissione europea e Governo italiano di centrosinistra, ha reso possibile la definizione del «Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'Obiettivo 1 2000-2006», che ha rappresentato in questi anni, lo strumento di programmazione generale per le aree dell'obiettivo 1, per mezzo del quale si sono attuati sette programmi operativi regionali e sette programmi operativi nazionali. Nel complesso, gli stanziamenti per gli investimenti pubblici provenienti dal solo programma comunitario QCS obiettivo 1 2000-2006, prevedevano impegni di spesa fino al 2008 di oltre 50.600 milioni di euro, di cui 21.638,179 milioni di euro derivanti da risorse comunitarie, 18.273,995 milioni di euro da

risorse nazionali e 10.913,945 milioni di euro da risorse private. Oltre tali misure, una serie di altri interventi diretti, quali i contratti d'area e i patti territoriali, hanno portato benefici ai territori interessati in termini di crescita economica e occupazionale. Inoltre, sono state attivate risorse per il finanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»; si è istituito il «Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse» con la legge 30 giugno 1998, n. 208; sono state previste misure di agevolazione per «l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego» con la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, infine, con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, si è istituito il credito d'imposta per l'occupazione. Queste misure aggiuntive hanno consentito nel loro complesso l'avvio del percorso di riequilibrio economico e sociale rispetto alle altre aree del nostro Paese.

Le scelte di politica economica e fiscale adottate a partire dal 2001 hanno, purtroppo, invertito il circolo virtuoso di crescita economica, investimenti ed occupazione registrato negli anni precedenti, contribuendo ad abbassare il clima di fiducia dei cittadini e delle imprese. In particolare, le scelte di politica fiscale sono state incentrate prevalentemente verso il blocco immotivato e ideologico dei provvedimenti varati dal centrosinistra e tale percorso è avvenuto senza il consenso delle imprese, delle associazioni di categoria e dei lavoratori. Si ricorda brevemente che: a) è stato bloccato il credito d'imposta automatico per gli investimenti, contro il volere e gli interessi delle piccole e medie imprese; b) è stato definanziato il credito d'imposta per le nuove assunzioni; c) è stata eliminata la *Dual income tax* (Dit) opzionale che favoriva la patrimonializzazione delle imprese medio grandi; d) è stata bloccata una delle misure che ha meglio funzionato, il prestito d'onore; e) sono state ridotte, per esigenze di bilancio, le risorse finanziarie per i Patti territoriali e i Contratti d'area, compresi quelli già approvati e in via di realizzazione.

Tutte queste misure non sono state sostituite adeguatamente da nessun altro intervento di incentivazione mirato alla crescita del Meridione. Nel loro complesso gli stanziamenti previsti nelle varie finanziarie si riducono drasticamente così come dimostra in tutta evidenza la finanziaria per l'anno 2005.

La politica per le infrastrutture, pur contemplando diverse opere per le aree territoriali meridionali, è stata caratterizzata prevalentemente dall'annuncio di interventi, tradotti poi in nulla di fatto. Gran parte degli investimenti predisposti con la legge obiettivo e quelli annunciati nei vari DPEF, infatti, non contengono risorse per il finanziamento di alcuna opera di rilievo. Un esempio evidente di tutto ciò è il progetto sul «Ponte» di Messina, per il quale non vi sono risorse finanziarie congrue.

Di fronte allo smantellamento delle politiche per il Mezzogiorno e alle mirabolanti, ma inconsistenti, promesse annunciate negli ultimi tempi ai cittadini, appare sempre più urgente rispondere con una nuova visione di sviluppo, nuove proposte strategiche per la crescita della parte economicamente più svantaggiata del nostro Paese e con iniziative alternative credibili, che trovino fondamento nelle proposte contenute nel documento unitario sottoscritto dalla Confindustria e dalle altre organizzazioni imprenditoriali con i sindacati lo scorso novembre 2004 e nelle linee programmatiche concordate dai capi di Stato e di Governo europei a Lisbona nel 2000, che puntano sulla dinamicità e sulla crescita delle imprese, sullo sviluppo della ricerca, della formazione e dell'innovazione scientifica e tecnologica. Si tratta di costruire un nuovo modello di sviluppo e di adeguare gli obiettivi di crescita economica del Paese alle sfide dell'economia della conoscenza e della comunicazione.

Anche se finora questa strategia è stata perseguita senza convinzione e senza coordinamento è sempre più evidente che l'Italia è chiamata alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo. Nella storia nazionale, dall'unificazione ad oggi, questo è avvenuto ripetutamente, ma seguendo sempre gli interessi della parte più progredita del Paese.

La novità odierna, con l'apertura dei mercati, con la costruzione di un'Europa allargata, con l'emergere prepotente di nuove potenze economiche, è che nella competizione sempre più acuta tra sistemi economici e territoriali neppure l'Italia ce la può fare se il Mezzogiorno non è coinvolto, se non è messo in grado di contribuire in modo autonomo con le sue risorse umane ed ambientali.

Nel Sud della penisola va aperta perciò una fase nuova di sviluppo, che non può prescindere dalle condizioni in cui si trovano l'Italia e l'Europa. È, infatti, convinzione comune che il nostro Paese sia in bilico tra la possibilità di nuovo sviluppo ed il rischio di declino, documentato dal calo di competitività del sistema produttivo. La riduzione della nostra quota di commercio mondiale, testimonia una notevole perdita di produttività e un preoccupante distanziamento da Paesi come la Germania e la Francia. In questo processo pesa la crisi dell'industria e specialmente della grande industria.

Le politiche pubbliche per il Sud devono tener conto dei problemi connessi all'allargamento dell'Unione europea con l'ingresso di Paesi con una popolazione giovane ed istruita, con un basso costo del lavoro, con un livello di tassazione degli utili d'impresa contenuto. E gli interventi da attuare devono prepararli al decollo dell'area di libero scambio euromediterranea prevista per il 2010 ed alla possibilità di rappresentare nuovamente la porta d'ingresso in Europa delle prepotenti correnti di traffico provenienti dall'estremo oriente.

L'ottica con cui guardare alle nuove politiche meridionalistiche è quindi quella di promuovere un sistema economico competitivo, capace di reggere la concorrenza con altri sistemi territoriali e di concorrere al superamento dei rischi di declino.

Le ultime edizioni del Rapporto annuale predisposto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate hanno messo in luce come la «Nuova Programmazione» abbia contribuito con le politiche di contesto a migliorare la situazione del Mezzogiorno. Si è teso a liberare gli «spiriti vitali», si è avuto un aumento del numero delle imprese, si sono registrati miglioramenti nella gestione dei servizi essenziali come quelli dell'acqua e dell'energia. Si sono sviluppate le attività turistiche, che costituiscono vere e proprie esportazioni consumate in casa.

I cambiamenti sono quindi incoraggianti, indotti anche dal rinvigorimento delle istituzioni locali che, con l'elezione dei sindaci e dei presidenti di regione, hanno sprigionato maggior efficienza e dinamismo, ma che da sole non costituiscono una condizione sufficiente per imprimere alla crescita un *trend* adeguato alle necessità.

Il problema, quindi, è quello di riavviare e di rifocalizzare meglio le politiche che lo Stato può intraprendere per dare al Sud un profilo produttivo di rilievo europeo. Si deve evitare cioè che le imprese abbiano per lo più una dimensione legata al mercato locale per aiutarne invece la crescita. È necessario, a tal fine, evitare che il programmato superamento dei contributi a fondo perduto si risolva in una definitiva eliminazione degli incentivi pubblici alle imprese nelle aree in ritardo di sviluppo, magari barattandola con la riduzione dell'IRAP a vantaggio soprattutto delle aree economicamente più avanzate.

In questi anni ci siamo dati, con la riforma del titolo V della Costituzione, un assetto che risponde all'idea secondo cui quello regionale sarebbe il livello ottimale per l'esercizio di funzioni in materia di sviluppo economico. Ciò consente in effetti di adottare interventi differenziati, calibrati sulle specifiche e reali situazioni. D'altra parte l'articolo 119, comma quinto della Costituzione prevede che «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni». Tra questi c'è indubbiamente la finalità della coesione sociale, del superamento degli squilibri economici e territoriali.

Oltre a ciò è indubbio che lo Stato centrale detiene il controllo esclusivo di leve fondamentali per lo sviluppo economico come quella del fisco, delle grandi infrastrutture strategiche, e può, più che le singole regioni, determinare strategie di respiro nazionale.

Il Sud oggi ha bisogno di scelte di tale portata ed il presente disegno di legge propone di operarle. Si tratta di avviare politiche di medio periodo in favore dello sviluppo turistico, per fare del Meridione la «California d'Europa», esaltando così una sua naturale vocazione e perseguendo per questa via l'obiettivo di recuperare all'Italia una posizione di *leadership* persa nei confronti della Spagna e della Francia.

Allo stesso modo si può individuare in questa parte della penisola una piattaforma di nuova e avanzata industrializzazione. Lo Stato assuma quindi un orientamento, faccia una scelta strategica nelle due direzioni: una che risponda ad una vocazione naturale e l'altra che ripeta esperienze di successo come quella della microelettronica a Catania.

Per quanto riguarda la scelta in campo turistico, si propone di ridurre l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 10 per cento per le prestazioni offerte, di vitto e alloggio nelle strutture ricettive. A questa misura, da contrattare con l'Unione europea, si dovrebbe accompagnare un vasto programma di recupero e di riqualificazione dei centri storici urbani e delle aree metropolitane per valorizzare patrimoni architettonici, artistici, culturali di grande valenza.

Costituirebbe una scelta capace di creare nuovo lavoro, di migliorare l'ambiente storico e di sostenere il tessuto produttivo esistente nell'artigianato, nell'agroalimentare, nei servizi.

Per la promozione di una nuova e avanzata industrializzazione si propone che lo Stato lasci alle autonomie locali l'uso di strumenti finalizzati allo sviluppo locale, ma riorienti il proprio intervento riformando e riorganizzando gli strumenti esistenti.

Alcune caratteristiche salienti del nostro apparato produttivo sono il decentramento, il nanismo, la difficoltà a crescere dimensionalmente, l'insufficiente capacità innovativa. Si propone, pertanto, di intervenire in più direzioni. Innanzitutto, si delinea una riforma degli incentivi

incentrata su una revisione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, indirizzata al sostegno delle imprese industriali piccole e medio piccole. Si riduce l'aiuto a fondo perduto e s'introduce il credito agevolato. Si responsabilizzano di più le banche, che istruiscono i progetti. Si finalizzano i bandi alla crescita dimensionale delle imprese, alla promozione di iniziative innovative, al rafforzamento dei distretti esistenti.

In secondo luogo, si ipotizza l'attrazione di un congruo numero di imprese medio grandi capaci di competere nel mercato globale, impegnate in produzioni innovative. Gli incentivi da offrire a queste iniziative devono essere quelli automatici del credito d'imposta per le nuove assunzioni, per il quale si prevede un controllo periodico sulla correttezza del suo utilizzo.

Accanto al *bonus* assunzioni, appare essenziale offrire a tutte le imprese agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per consentire loro di investire in tecnologia, brevetti e ricerca applicata.

Queste due agevolazioni sono, poi, accompagnate da una misura, offerta alla generalità delle imprese, costituita dall'abbattimento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP.

Il successo di un simile programma dipende dall'efficienza, dal come si conduce e da chi lo deve attuare. Ciò dipende, quindi, dal Governo e dall'agenzia a cui lo stesso si sta affidando, ovvero da Sviluppo Italia, che andrebbe, tuttavia, adeguata in modo da farla operare in isolamento operativo e discrezionalmente, sulla base di scelte strategiche generali circa le innovazioni e le specializzazioni da promuovere o da rafforzare. Sarebbe opportuno, poi, chiederle di localizzare «chiavi in mano» attività innovative di dimensione medio grande, ad alto valore aggiunto e orientate all'esportazione, gestite da società caratterizzate da precedenti attività di successo.

Una condizione essenziale perchè l'isolamento operativo dell'agenzia sia effettivamente garantita sarebbe quella di farla dirigere da una personalità riconosciuta e con un mandato privo di condizionamenti politici.

Nel merito, il presente disegno di legge provvede, con i primi due articoli, a ripristinare, in modo controllato, le agevolazioni di tipo automatico – credito d'imposta per investimenti e per le nuove assunzioni – quale strumento di vantaggio fiscale e di volano per lo sviluppo economico delle imprese medio grandi nel Mezzogiorno, nonché quale strumento di crescita dell'occupazione.

Con l'articolo 3, si provvede a ridurre il carico fiscale dell'IRAP abbassando l'aliquota d'imposta dal 4,25 per cento al 3,25 per cento a favore di tutte le imprese ubicate nel Mezzogiorno che provvedono a realizzare nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata. Tale agevolazione è mirata a favorire l'attrazione di imprese nelle aree territoriali sottoutilizzate cercando di favorire l'insediamento e lo sviluppo di soggetti operanti nei settori di frontiera, altamente innovativi, in grado di competere a livello internazionale.

L'articolo 4, prevede misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese del Mezzogiorno, attraverso l'esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e, ove prevista, dall'imposta sul valore aggiunto, per dieci anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sulle operazioni di costituzione e aumento del capitale o del patrimonio relative alle piccole e medie imprese, di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e infine di fusioni anche per incorporazioni che intercorrono fra piccole e medie imprese.

L'articolo 5 prevede l'attivazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo ed in particolare sulle commesse delle imprese alle università, mentre con l'articolo 6, si provvede ad una revisione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, concentrando le scarse risorse disponibili, ora ricomprese nell'ambito delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevalentemente su obiettivi selettivi, quali la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, la modernizzazione degli impianti e delle produzioni, l'innovazione tecnologica ed informatica. In tale contesto, come richiesto dalle parti economiche e sociali, vengono mantenute in vita le erogazioni a fondo perduto a carico dello Stato, affiancando queste con quote significative di risorse da erogare sotto forma di credito agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti SpA e di credito bancario.

Infine, con l'articolo 7, viene rivisto il ruolo e le funzioni di Sviluppo Italia, al fine di concentrare le risorse e le attività proprie della società esclusivamente su specifici obiettivi di sviluppo dei distretti industriali del Mezzogiorno. Tale trasformazione ha lo scopo di accrescere l'efficacia e il numero degli interventi di Sviluppo Italia e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.

Accanto a queste misure, con l'articolo 8, viene prevista una quota significativa di risorse da destinare al miglioramento della qualità della vita e del patrimonio culturale dei centri urbani e al sostegno del settore del turismo.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Credito d'imposta per nuove assunzioni
nel Mezzogiorno)*

1. A decorrere dall'anno 2005, al fine di consentire la crescita occupazionale nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono destinate alla concessione di crediti d'imposta a favore di imprese con più di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo superiore a 7 milioni di euro, che procedono a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta precedente. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 350 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse ai beneficiari a seguito di accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria dai quali emerge il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Dalla data del definitivo accertamento decorrono i termini per far luogo alla concessione dei benefici. L'amministrazione finanziaria concorda, altresì, con i beneficiari, i controlli periodici necessari alla verifica della corretta attuazione dell'investimento.

Art. 2.

*(Credito d'imposta per investimenti in
tecnologia, brevetti e ricerca applicata)*

1. Alle imprese con più di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo superiore a 7 milioni di euro, ubicate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti di cui al comma 1, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'attribuzione del credito di

imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati anche al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dello stesso.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l'amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici, verifichi la mancanza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.

5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 4, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, sono destinate, a decorrere dall'anno 2005, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Modificazioni alla disciplina sull'IRAP)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, che provvedono a realizzare nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di rafforzare la competitività e di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono esentate dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e, ove prevista, dall'imposta sul valore aggiunto, per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni relative a:

a) costituzione e aumento del capitale o del patrimonio relative alle piccole e medie imprese;

b) acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale;

c) fusioni anche per incorporazioni che intercorrono fra piccole e medie imprese.

2. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 50 per cento.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5.

4. Gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 5.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dall'anno 2005, alle imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è riconosciuta:

a) l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Tali investimenti sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, e comunicati a consuntivo all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) l'attribuzione di un credito d'imposta pari all'85 per cento delle spese sostenute per l'avvio e la realizzazione di progetti congiunti con università ed istituti di ricerca finalizzati alla creazione e l'implementazione di brevetti, lo sviluppo di prodotti e processi produttivi, la creazione di *start-up* e *joint venture*, anche internazionali. Con uno o più decreti del Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso automatico all'agevolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono destinate il 10 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera b), determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nelle misure del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misure, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 6.

(Nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi finanziari alle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) le agevolazioni sono concesse, in via prioritaria, alle piccole e medie imprese per progetti mirati alla crescita dimensionale, all'ampliamento di attività e produzioni, all'utilizzo di nuove tecnologie produttive e all'ammodernamento degli impianti produttivi».

2. All'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ammodernare, qualificare ed ampliare l'apparato produttivo, tecnologico e scientifico-professionale delle piccole e medie imprese al fine di accrescerne la competitività sul mercato nazionale ed internazionale»;

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) a fissare i criteri e le modalità di finanziamento in conto capitale, agevolato e tramite credito bancario, delle iniziative e dei progetti. A tal fine, il finanziamento in conto capitale deve essere pari ad almeno il 60 per cento dell'investimento programmato, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dello stesso. Alle restanti risorse per la realizzazione delle iniziative e dei progetti si provvede, in via prioritaria, mediante finanziamento agevolato erogato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e, ove occorrente, mediante credito erogato dagli istituti di credito».

Art. 7.

(Sviluppo Italia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La società Sviluppo Italia, d'intesa con gli enti locali, le parti economiche e sociali, persegue, in via prioritaria, l'obiettivo dell'attrazione, dell'insediamento, dello sviluppo e del consolidamento delle imprese, anche estere, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea. A tal fine, provvede:

a) alla predisposizione di progetti di sviluppo mirati all'insediamento e alla creazione di nuove imprese nei distretti locali del Mezzogiorno;

b) all'attrazione degli investimenti diretti esteri di lungo periodo;

c) all'individuazione e al sostegno di distretti di eccellenza nei quali concentrare imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico».

Art. 8.

(Misure per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziati risorse pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. A decorrere dall'anno 2005, al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo delle attività turistiche, nonché l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le prestazioni e i servizi di vitto e alloggio resi ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite

massimo di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.